



Sentenza n. 156 del 2020

Presidente: Marta Cartabia - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti

decisione del 25 giugno 2020, deposito del 21 luglio 2020

comunicato stampa del 21 luglio 2020

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 25 del 2020

parole chiave:

REATI E PENE – CAUSE DI NON PUNIBILITÀ – PARTICOLARE TENUITÀ
DEL FATTO

disposizioni impugnate:

- art. 131-*bis* del [codice penale](#), inserito dall'art. 1, comma 2, del [decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale di Taranto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 131-*bis* del codice penale nella parte in cui, limitando l'applicazione della **causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto** ai reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ne escludeva il **reato di ricettazione attenuata da particolare tenuità**, la cui pena detentiva massima è pari a sei anni di reclusione, a norma dell'art. 648, secondo comma, dello stesso codice. Il giudice rimettente riteneva che, poiché la medesima causa di non punibilità era viceversa applicabile, in ragione di un massimo edittale contenuto nel limite dei cinque anni, a fattispecie delittuose omogenee alla ricettazione – quali furto, danneggiamento e truffa – nonostante queste abbiano una pena detentiva minima molto superiore a quella della ricettazione attenuata, si sarebbe determinata una disparità di trattamento contraria al principio di ragionevolezza e alla funzione rieducativa della pena: l'applicazione dell'esimente avrebbe infatti contraddetto il giudizio di disvalore insito nei minimi edittali. La Corte costituzionale ha, almeno in parte, accolto tale prospettazione, riscontrando una violazione dell'art. 3 Cost. (considerando assorbita la questione sollevata in riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost.), e conseguentemente dichiarando l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata

nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva e, tuttavia, è previsto un massimo superiore a cinque anni. Sicché, in seguito alla pronuncia, l'esimente è applicabile al reato di ricettazione attenuata e a tutti i reati ai quali, non essendo previsto un minimo edittale di pena detentiva, si applica il minimo assoluto di 15 giorni di reclusione.

Dalla lettura della motivazione si evince, fra l'altro, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale è giustificata dal fatto che il legislatore non ha tenuto conto di un **monito** che era stato **espresso nella sentenza n. 207 del 2017**, la quale aveva dichiarato non fondate analoghe questioni di legittimità costituzionale. In tale occasione, la declaratoria di infondatezza era stata motivata con l'esigenza di salvaguardare la discrezionalità legislativa espressasi nella posizione del limite massimo dei cinque anni. Tuttavia, la Corte aveva al contempo rilevato l'«anomalia» della comminatoria per la ricettazione di particolare tenuità, in ragione (fra l'altro) dell'inconsueta ampiezza dell'intervallo tra minimo e massimo di pena detentiva (da quindici giorni a sei anni di reclusione), osservando altresì che, «oltre alla pena massima edittale, al di sopra della quale la causa di non punibilità non possa operare, potrebbe prevedersi anche una pena minima, al di sotto della quale i fatti possano comunque essere considerati di particolare tenuità». Nella pronuncia in esame si ricorda che, astenutasi dal compiere siffatto intervento additivo, primariamente spettante alla discrezionalità legislativa, la Corte aveva tuttavia ammonito il legislatore a farsene carico, «**per evitare il protrarsi di trattamenti penali generalmente avvertiti come iniqui**»: pertanto, «è proprio la circostanza che il legislatore non abbia sanato l'evidente scostamento della disposizione censurata dai parametri costituzionali che impone oggi a questa Corte di intervenire con il diverso strumento della declaratoria di illegittimità costituzionale». La Corte ritiene che, come osservato nella sentenza n. 207 del 2017 circa la ricettazione attenuata, con un rilievo che può essere tuttavia formulato in termini generali, la mancata previsione di un minimo edittale di pena detentiva – e quindi l'operatività del minimo assoluto di quindici giorni stabilito per la reclusione dall'art. 23, primo comma, cod. pen. – richiama per necessità logica l'eventualità applicativa dell'esimente di particolare tenuità del fatto. Deve ritenersi che, con la scelta di consentire l'irrogazione della pena detentiva nella misura minima assoluta (15 giorni di reclusione), il legislatore ha riconosciuto che alcune condotte possano essere della più tenue offensività: per esse, quindi, è irragionevole escludere a priori l'applicazione dell'esimente.

Più in dettaglio, per un verso si sottolinea l'**impossibilità per la Corte di sostituirsi al legislatore**: in tal senso, si afferma che il carattere generale dell'esimente di particolare tenuità le «impedisce [...] di rinvenire nel sistema un ordine di grandezza che possa essere assunto a minimo edittale di pena detentiva sotto il quale l'esimente stessa potrebbe applicarsi comunque, a prescindere cioè dal massimo edittale»: nondimeno, «ben potrà il legislatore, nell'esercizio della sua ampia discrezionalità in tema di estensione delle cause di non punibilità, **fissare un minimo relativo di portata generale**, al di sotto del quale l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale».

Per altro verso, coerentemente con le argomentazioni precedentemente svolte, si giustifica il dispositivo di accoglimento, concludendo che «deve **tuttavia** censurarsi, alla luce dell'art. 3 Cost., l'**intrinseca irragionevolezza** della preclusione dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. per i reati – come la ricettazione di particolare tenuità – che lo stesso legislatore, attraverso l'omessa previsione di un minimo di pena detentiva e la

conseguente operatività del minimo assoluto di cui all'art. 23, primo comma, cod. pen., ha mostrato di valutare in termini di potenziale minima offensività».

Pietro Masala